

“SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA INTERNA”

INTEGRAZIONE AI DVR

ASL TERAMO


REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER QUANTO NON PREVISTO DALLE ATTIVITA' SANITARIE E AMBULATORIALI

per la sicurezza e la salute dei lavoratori e relative misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..



EMISSIONE	COLLABORAZIONE E PRESA VISIONE		CONSULTAZIONE PREVENTIVA E PRESA VISIONE
<i>Datore Lavoro</i> <i>Dott. Maurizio DI GIOSIA</i>	<i>RSPP</i> <i>Dott.ssa Paola SAVINI</i>	<i>Medico Competente</i> <i>Dott.ssa Silvia PIROZZI (Teramo)</i> <i>Dott. Roberto BONON (Atri, Giulianova e S. Omero)</i>	<i>RLS</i> Consultazione via mail il giorno _____ come parte integrante del DVR
Firma (F.to) Firmato e depositato presso il SPPSI	Firma (F.to) Firmato e depositato presso il SPPSI	Firma (F.to) Firmato e depositato presso il SPPSI	

<i>Data</i>	<i>Revisione</i>	<i>ID</i>
12/10/2020	01	S40366/01

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Dott.ssa Paola SAVINI (RSPP)

Dott.ssa Ersilia IPPOLITI (ASPP)

Dott.ssa Daniela FAGNANI (ASPP)

ESEGUITO PER “PROFESSIONAL SERVICE SRL”

TECNICO 1


Luca TIBONI

TECNICO 2

Piercarmine PASQUALONE


CODICE COMMESSA

S40366/01

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


Indice

NOTIZIE GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO	4
Identificazione ed Organizzazione dell'Azienda	4
PREMESSA	7
NORMATIVA	8
DEFINIZIONE DEL VIRUS	9
Informativa preliminare	9
DEFINIZIONI DI CASI.....	10
Caso sospetto:	10
Caso probabile:	10
Caso confermato:	10
Definizione di contatto stretto:	10
Sintomi:	11
Trasmissione:	12
Trattamento:	12
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	14
La Valutazione dei Rischi e COVID-19	15
Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?	15
Ambienti di lavoro in cui l'esposizione all'agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico, nel ciclo produttivo.	16
VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Probabilità di contagio	18
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GRAVITA'/DANNO - GRUPPO	18
VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESITO DI VALUTAZIONE	25
RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 –	
DOCUMENTO TECNICO INAIL DEL 24.4.2020	27
Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli anti-contagio	30
Riorganizzazione del lavoro e modalità di ingresso nei luoghi di lavoro	30
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione	31
Precauzioni igieniche	31
Pulizia, sanificazione e gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, distributori bevande, ecc...)	32
Impianti aeraulici a servizio degli edifici - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 20 aprile 2020	38
Modalità di accesso per esterni (imprese fornitrici e subappaltatrici)	39
Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale	40
Protezione delle vie respiratorie	41
Gestione di una persona sintomatica	44
Sorveglianza sanitaria/medico competente/RIs	45
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili	46
Gestione casi covid-19	47
Informazione e formazione dei lavoratori	48
Numeri di telefono	49
ALLEGATO 1: INFORMATIVA LAVORATORI.....	
ALLEGATO 2: MODULO DISTRIBUZIONE DPI	

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

NOTE

1. Il Coordinatore/Preposto che sovrintende e vigila sul corretto uso dei DPI ai sensi dell'art. 19 del Dlg.svo n. 81 – 2008 “Omissis ... a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; ...*”
2. **La fornitura dei DPI ai lavoratori con contatto COVID-19 deve essere valutata caso per caso in base alla complessità lavorativa, considerando anche la possibilità di DPI aggiuntivi.**


	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

NOTIZIE GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO

Identificazione ed Organizzazione dell'Azienda

Azienda	Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
Sede Legale	Circonvallazione Ragusa 1 - 64100 Teramo

Organizzazione della Sicurezza	
Datore di Lavoro	Direttore Generale: <i>Dott. Maurizio DI GIOSIA</i>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP	Dott.ssa Paola Savini La designazione/elezione è avvenuta in data 24.11.2016
Componenti del S.P.P. - ASPP artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Collab. Tec. Prof.le – ASPP: Dott.ssa E. IPPOLITI Dott.ssa D. FAGNANI La designazione è avvenuta previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori (rif. Verbale specifico e delibera)
Medico Competente	Dott.ssa Silvia Pirozzi (Teramo) Dott. Roberto Bonon (Atri, Giulianova e S. Omero)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS	Sig. Del Gaone Domenico ; Sig. Castagnoli Dante; Sig. Martella Guerino ; Sig. Macrillante Antonio ; Sig. Febo Alessio; Sig. De Febis Marco ; Sig. Matteucci Stefano ; Sig. Di Michele Luca; Sig. Casavecchia Michele; Sig. Oliverii Giovanni Marino
Consulenti Esterni	GiOne – Professional Service srl

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Il D.lgs. 81/08 e s.m.i indica obblighi e funzioni delle varie figure della sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare:


- Si rimanda al **Dirigente/Responsabile** del Servizio interessato, l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché il rispetto del programma di miglioramento tramite il coinvolgimento diretto dei Referenti specifici, e competenti per le loro aree. (art. 2 e art. 18 del D.lgs 81/08 e s.m.i)
 - Il comma 1, lettera d) dell'art.2 definisce il dirigente quale “...*persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*”;
 - Il comma 1, lettera d) dell'art.18 tra gli obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente individua quello di “...*fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente...*”;

- Si rimanda al **Preposto** del Servizio interessato, sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. (art. 2 e art. 19 del D.lgs 81/08 e s.m.i)
 - Il comma 1 lettera e) dell'art.2 definisce il preposto quale “...*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”;
 - Il comma 1 lettera a) dell'art.19 tra gli obblighi del preposto individua quello di “...*sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti...*”;

- Si rimanda al **Lavoratore** del Servizio interessato, contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. Si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 2 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Definizioni Lavoratore” e art. 20 del D.Lgs 81/08 “Obblighi dei lavoratori”.

Il comma 1, lettera a) dell'art. 2 definisce il lavoratore quale “...*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari....*”




	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione specifica sulla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 e strategie di prevenzione negli ambienti di lavoro per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali.

Tale documento costituisce un'integrazione alla valutazione del rischio, per la sicurezza e la salute dei lavoratori e relative misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a tutti i DVR della ASL di Teramo, in particolare ai documenti di valutazione del rischio correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19:

- Integrazione DVR Covid19 Attività di Formazione del 02.07.2020
- Integrazione ai DVR ASL Teramo del 01.07.2020
- DVR Operatore/Lavoratore Attività Domiciliare del 5.06.2020
- Integrazione DVR ambito di lavoro non sanitario del 18.05.2020
- DVR Ambulatori aggiornato 30.04.2020
- DVR U.S.C.A. – Covid-19 del 16.04.2020
- Informativa Rischi Art.26 Covid-19 REV.01 del 06.04.2020
- Integrazione ai DVR ASL Teramo del 03.04.2020
- Integrazione ai DVR ASL Teramo del 24.3.2020
- Informativa del rischio interferenziale
- Integrazione ai DVR ASL Teramo del 12.3.2020


	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

NORMATIVA

Il prerequisite, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regioni, Enti Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Di seguito sono elencate alcune tra le più importanti disposizioni vigenti, emanate alla data del presente documento, che riguardano gli aspetti la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro:

- D.Lgs. 81/08 e smi
- Tutte le Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Abruzzo
- Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020
- Direttiva n. 1 del 25.2.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione
- Direttiva n. 2 del 12.3.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione
- Circolare n. 2 del 1/4/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020
- D.L. n. 6 del 23/2/2020 conv. L. n. 13 del 5/3/2020
- D.L. n. 9 del 2/3/2020
- D.L. n. 11 dell'8/3/2020
- D.L. n. 14 del 9/3/2020
- D.L. n. 18 del 17/3/2020
- D.L. n. 19 del 25/3/2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev., Versione del 28 marzo 2020
- Circolare del Ministero della Salute del 29.03.2020 (inviata via pec dalla Regione Abruzzo in data 31.03.2020)
- Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020
- DPCM 10/4/2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
- Documento tecnico INAIL del 24/4/2020
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- DPCM 26/4/2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev., Versione del 14 maggio 2020
- DPCM 17/5/2020
- DPCM 07/08/2020
- Circolare n 13 del 04.09.2020
- DPCM 07/09/2020
- D.L. n. 125 del 07/10/2020

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

DEFINIZIONE DEL VIRUS

Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it


I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

DEFINIZIONI DI CASI

Caso sospetto:

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;

- oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione COVID-19;
- oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile:


Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali.

Caso confermato:

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Definizione di contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Sintomi:


I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- rinorrea
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre ,
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache, patologie respiratorie.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina e attualmente in molte zone Europee in primis il territorio Italiano. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Trasmissione:

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.


Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni, al momento, rappresentano il limite massimo di precauzione.

Anche se la via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, non debbono essere sottovalutate quelle da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0.1% (candeggina).

Trattamento:





Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.


ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA AICARR)



L'OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore blu scuro); in blu chiaro è indicato il meccanismo dell'aerotrasmesso di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA S.S.E.R. 0026231 del 10/03/2020)

		seguono questa via di trasmissione	
Contatto: a) diretto	 Direct	Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con una persona infetta e colonizzata (girare un paziente, lavarlo o effettuare altre pratiche assistenziali che comportino il contatto fisico)	Virus respiratori nei bambini, diarrea da <i>Clostridium difficile</i> , diarrea da altri patogeni se il paziente è incontinente, scabbia, varicella e zoster febbrili emorragiche, ferite secernenti, infezioni di ustioni estese
Contatto: b) indiretto	 Indirect	Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti inanimati (contatto con strumenti contaminati, guanti contaminati, mani del personale di assistenza contaminate)	
Goccioline di Flüge (Droplet)	 Droplet	Trasmissione attraverso goccioline grandi ($\geq 5\mu\text{m}$ di diametro) generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la tosse, starnuti o durante procedure quali broncoscopia o aspirazione delle secrezioni respiratorie. Queste goccioline vengono espulse a distanze brevi (< 1 metro) ⁸ e si depositano sulle mucose nasali od orali del nuovo ospite. Non rimangono sospese nell'aria	Virus respiratori, quali RSV, influenza, parainfluenza, rinovirus (sopravvivono nell'ambiente e possono essere trasmessi anche per contatto con le superfici e le mani) <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B, <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Bordetella pertussis</i> (non sopravvivono nell'ambiente o sulle mani)
Via aerea	 > 1 metro AEROSOL	Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I microrganismi sono contenuti in piccole particelle che derivano dall'essiccamento dei droplet più grandi (droplet nuclei, $< 5\mu\text{m}$ di diametro) oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi di tempo e possono essere trasmesse a distanza	Tubercolosi, varicella, herpes zoster, morbillo, vaiolo, febbri emorragiche con polmonite

 ASL TERAMO www.aslteramo.it	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus

SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus")

causa della malattia Covid-19

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

La Valutazione dei Rischi e COVID-19

Come si inquadra il nuovo Coronavirus rispetto agli obblighi di valutazione dei rischi del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.?


Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L'obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell'agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti.

I fattori che determinano l'appartenenza ad una specifica classe sono: l'infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.


Sulla base della classificazione degli agenti biologici è possibile analizzare la mappatura e la valutazione del rischio, verso questo particolare agente biologico.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


Ambienti di lavoro in cui l'esposizione all'agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico, nel ciclo produttivo.

Il Datore di Lavoro supportato dal Servizio di prevenzione e protezione e dal Medico competente, nel redigere l'integrazione al documento di valutazione dei rischi, inserisce il rischio biologico nella sezione "Rischio Biologico Generico". Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata. Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione, infatti non è legato direttamente all'attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente).

ADEMPIMENTI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Stante la situazione di allarme nazionale di cui al vigente DPCM, il Datore di Lavoro, per il tramite del presente documento, effettua l'integrazione al DVR specificando che il "nuovo" agente biologico COVID-19 per gli ambiti lavorativi, è stato valutato come **RISCHIO BIOLOGICO GENERICO**.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


L'esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sui luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro per il tramite del presente documento effettua l'informazione ai propri dipendenti, relativa alla Gestione del Rischio Biologico Generico, allegando il decalogo dei comportamenti da seguire.

Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il supporto del RSPP e Medico Competente, sentiti gli R.L.S. applica sono quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati al rispetto del DPCM del 26.4.2020, di cui si riportano i macro adempimenti:

- Presenza di dispenser con soluzioni a base di alcol con percentuale superiore al 60%
- Intensificare la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- Distanziamento sociale pari ad almeno 1 metro;
- Divieto di assembramenti di persone in spazi limitati;
- Utilizzo di idonei DPI;

Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia e le conseguenti restrizioni recate dal DPCM dell'11.3.2020 e dal DPCM del 26.4.2020, finalizzate alla riduzione della diffusione del virus, il Datore di Lavoro valuta insieme al Servizio Prevenzione Protezione ed al MC l'integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Probabilità di contagio

In virtù di quanto espresso ed al fine di ricondurre la gestione del rischio alla corretta matrice di valutazione definita dalla formula

$$R = P \times D$$

nella tabella a seguire si riporta la correlazione tra gli scenari identificati e la probabilità di accadimento dell'evento.

SCENARIO	DESCRIZIONE	PROBABILITÀ
SCENARIO 1	Bassa probabilità di diffusione del Contagio	1
SCENARIO 2	Media probabilità di diffusione del Contagio	2
SCENARIO 3	Elevata probabilità di diffusione del Contagio	3
SCENARIO 4	Molto Elevata probabilità di diffusione del Contagio	4

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: GRAVITÀ/DANNO - GRUPPO


In riferimento all'Art. 268. Del D.Lgs. 81/08 gli agenti biologici vengono classificati in funzione della probabilità di causare malattie ai soggetti umani.

Nel pieno rispetto di quanto definito dalla Normativa vigente, gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- **Agente biologico del gruppo 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- **Agente biologico del gruppo 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Analogamente a quanto proposto per l'identificazione della probabilità legata al rischio, anche la Gravità del Danno viene indicizzata sul gruppo biologico di appartenenza dello specifico agente esaminato. In particolare, si avrà :


GRUPPO	DESCRIZIONE	GRAVITÀ/DANNO
GRUPPO 1	Vedi definizione precedente	1
GRUPPO 2	Vedi definizione precedente	2
GRUPPO 3	Vedi definizione precedente	3
GRUPPO 4	Vedi definizione precedente	4

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:


Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 3 - GRUPPO 4 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere informativa preliminare
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Oltre al presente documento, sono presenti informazioni provenienti da tutti i canali di informazione nazionali.
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Oltre al presente documento, sono presenti informazioni provenienti da tutti i canali di informazione nazionali.
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Non noti

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:


Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
d) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:


Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere misure di prevenzione, paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative


	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

Requisiti di Legge	Attuazioni e Adempimenti
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

La **composizione della valutazione dei rischi è suddivisa per SCENARI STANDARD**, al fine di garantire una rapida lettura. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione della presente Valutazione, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza.


Viene riportata di seguito la tabella con la composizione degli scenari:

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	X

L'intero territorio nazionale a partire dal 11.3.2020 è ascrivibile al quarto scenario: molto elevata probabilità di diffusione del contagio, in quanto presenti, conclamati casi di contrazione della malattia e/o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'molto elevata' la probabilità di diffusione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: ESITO DI VALUTAZIONE


Matrice dell' Indice di Rischio



Al fine di facilitare la lettura dello stesso si riporta a seguire la classificazione del rischio secondo quanto definito ai capitoli precedenti.

SCENARIO	DESCRIZIONE	VALORE PROBABILITÀ
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	Prerequisito
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	4

GRUPPO	AGENTE	VALORE GRAVITÀ/DANNO
GRUPPO 3/4	Coronaviridae	3,5

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Valutazione del rischio correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del Virus SARS – CoV2 (CoronaVirus) - Causa della malattia Covid-19

RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO
14	RISCHIO ELEVATO
RISULTANZA	

In tale scenario, con presenza di numerosissimi casi conclamati di contrazione della malattia, nell'intero territorio nazionale si è tenuto conto della patologia relativa all'Agente biologico del gruppo 3 e la propagazione relativa all'Agente biologico del gruppo 4

- **Agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- **Agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 – DOCUMENTO TECNICO INAIL DEL 24.4.2020

Viene di seguito effettuata la rimodulazione delle misure di contenimento del contagio, sulla base del “Documento tecnico INAIL – aprile 2020”, con metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione del lavoro.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori del Dipartimento (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità, ma allo stesso tempo modularità, in considerazione delle aree in cui operano i lavoratori, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.


Di seguito viene illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto del punteggio attribuibili a ciascun ambiente lavorativo:

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Il punteggio risultante dalla combinazione delle prime due variabili viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:


Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).


Il risultato finale determina l'attribuzione del relativo livello di rischio.

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero di occupati (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	930.0	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	3957.0	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	80.2	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	231.7	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1555.6	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3737.8	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1200.9	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1694.1	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	642.8	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	631.4	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1718.3	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1217.4	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1592.9	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1989.0	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	348.6	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	754.0	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	1527.1	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Matrice di rischio utilizzata per l'attribuzione del livello di rischio:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Di seguito i valori attribuiti:


Esposizione <p style="text-align: center;">2</p> = probabilità media;	Prossimità <p style="text-align: center;">2</p> = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);	Aggregazione <p style="text-align: center;">1.15 (+15%)</p> = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;
---	---	---

Risultanza livello di rischio : $2 * 2 * 1,15 = 4,6$

Sulla base di tale approccio matriciale il risultato del livello di rischio da contagio da SARS-CoV-2 è il seguente:

LIVELLO DI RISCHIO
MEDIO BASSO

Di seguito vengono riportate le Misure di Prevenzione e Protezione atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PROTOCOLLI

ANTI-CONTAGIO

Di seguito sono indicati i protocolli di sicurezza anti-contagio in attuazione all'emergenza COVID-19 . Le misure che seguono hanno validità fino alla durata della pandemia stessa, salvo ulteriori indicazioni.

Riorganizzazione del lavoro e modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

- Sono state riorganizzate tutte le attività di lavoro in modo da garantire l'applicazione ed il rispetto delle misure minime generali previste dai vari Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché delle misure specifiche richieste dalla tipologia di attività svolta;
- E' stata attivata la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza (smart working, così come indicato sia nel DPCM 11.3.20 che nel DPCM 26.4.20) ;
- Sono state sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- E' stato comunicato a tutti i lavoratori il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, tra tutti i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro ovvero, laddove non fosse possibile, dovranno obbligatoriamente essere utilizzati strumenti di protezione individuale;
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e lo spostamento dei lavoratori in altri locali quali sala riunioni etc.
- L'articolazione del lavoro **potrà essere** ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea, al fine di evitare assembramenti durante l'entrata e l'uscita dal lavoro.
- Pertanto gli orari di ingresso/uscita scaglionati garantiscono il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, etc); dove è possibile, sarà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
- Gli orari delle pause, verranno per quanto possibile, scaglionate in modo da evitare il più possibile contatti e assembramenti nelle aree comuni;
- Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro *potrà essere effettuato il controllo della temperatura corporea previa apposita informativa, quale ulteriore misura preventiva per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.
- Se tale temperatura risulterà **superiore ai 37,5°**, **non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro**. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine microchirurgiche, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

- **Il datore di lavoro informa preventivamente il personale**, e chi intende fare ingresso in azienda, della **preclusione dell'accesso** a chi, negli ultimi **14 giorni**, abbia avuto **contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19** o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Il ritorno in sede dei lavoratori risultati positivi all'infezione da COVID 19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione dello stesso avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione


*Protocollo condiviso, All. 6 del DPCM 26.4.2020 e Documento Tecnico INAIL del 24_4_2020

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

- Gli spostamenti all'interno delle sedi e tra le sedi saranno limitati al minimo indispensabile nel rispetto delle disposizioni interne all'ente;
- Sono consentite riunioni in Call Conference, laddove non fosse possibile per connotate carattere di urgenza, nell'impossibilità di collegamento, verrà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- Tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, sono sospesi e annullati anche se già organizzati; è comunque possibile qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;

Precauzioni igieniche

- E' **obbligatorio** che le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le **precauzioni igieniche**, in particolare per le mani come riportato in allegato;
- L'Amministrazione ha messo a disposizione **dispenser** quali mezzi detergenti per le mani, ubicati in aree comuni e all'ingresso delle sedi;

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Pulizia, sanificazione e gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, distributori bevande, ecc...)

L'accesso alle sedi e spazi comuni è stato di fatto contingentato, la permanenza di personale dovrà essere ridotta al minimo indispensabile e dovrà essere sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

- Sono stati installati negli ambienti comuni delle sedi, Dispenser con soluzioni sanificanti con almeno 60% di alcol; sono state altresì intensificate le pulizie quotidiane presso le sedi della ASL.
- La periodicità delle **pulizie è giornaliera**, sarà effettuata relativamente agli uffici e spogliatoi e a tutte quelle parti a contatto con le mani, quali postazioni di lavoro fisse, tastiere, schermi, mouse, scrivanie, porte, maniglie, interruttori a parete, corrimano, piani di lavoro, telefoni, interno cabina ascensori/montacarichi, con adeguati detergenti indicati nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2022. La ditta incaricata dovrà redigere un apposito registro da compilare giornalmente con l'evidenza delle pulizie effettuate e dei prodotti utilizzati.

Relativamente alle auto di servizio viene effettuata la sanificazione in base all'utilizzo, mediante prodotti detergenti adeguati indicati nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2022.

Sanificazione periodica delle sedi


Sono stati attivati interventi straordinari di sanificazione a seconda dell'affollamento di persone su ciascuna sede, pertanto la periodicità varia tra sede e sede in virtù dell'affollamento presente.

La periodicità delle sanificazioni verrà rimodulata e stabilita dai Dirigenti presenti su ciascuno edificio, sulla base dell'effettiva necessità.

Il prodotto utilizzato per la sanificazione è specifico per agenti biologici, certificato dalla ditta per la disinfezione di "coronaviridae - coronavirus virus".

I trattamenti effettuati sono conformi ai requisiti minimi indicati dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.


La ditta incaricata dovrà redigere un apposito registro da compilare ogni qual volta esegue la sanificazione con l'evidenza delle operazioni effettuate e dei prodotti utilizzati.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Nel caso di **presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali**, si procederà alla **pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443** del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.


Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali, dal **Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev.**, da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all'epidemia virale SARS-CoV-2 per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:

- Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
- La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.
- Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.
- Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.
- Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). Proseguire in questa fase mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. Può risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.

- Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta all'aria al fine di evitare possibili trafilamenti d'aria.
- Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure effettuati dai lavoratori che occupano l'ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell'aria, si diffondano, all'interno della struttura, eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS-CoV-2. Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di personale, distanziamento, limitazione dei percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione l'impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siano presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

corretto funzionamento. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell'aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione.

- Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di più lavoratori. Durante la pulizia dei filtri fare attenzione alle batterie di scambio termico e alle bacinelle di raccolta della condensa. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP. Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.
- Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un'unità esterna (es. pompe di calore split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell'aria calda appoggiato o collegato con l'esterno dove l'aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente in base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.
- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Inoltre come, tra l'altro, riportato sul **Rapporto ISS COVID-19 • n. 20/2020 Rev.:**

La sanificazione è l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione.


La pulizia, procedimento atto a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti chiusi (generalmente indicati con il termine inglese indoor), è quindi l'operazione che consente di rendere le superfici visibilmente pulite.

Con disinfezione s'intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a sanificare determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

I prodotti per la pulizia includono sapone liquido, detersivi enzimatici e detersivi. Essi rimuovono il materiale organico (es. sporco, fluidi corporei, ecc.) e sospendono il grasso o l'olio. Questo viene fatto combinando il prodotto di pulizia con l'acqua e utilizzando l'azione meccanica (es. strofinamento e frizione). Per la maggior parte delle procedure di pulizia ambientale, selezionare detersivi neutri (pH 6-8) che siano facilmente solubili in acqua calda e fredda. I disinfettanti servono solo per la disinfezione dopo la pulizia e non sono sostituti della pulizia, a meno che non si tratti di prodotti disinfettanti-detersivi combinati. Prima della disinfezione, utilizzare un prodotto di pulizia per rimuovere tutto il materiale organico e lo sporco.

Accorgimenti da seguire per una corretta sanificazione e per una corretta gestione del materiale sono:

- I sistemi meccanizzati di pulizia di grandi superfici devono essere evitati perché producono aerosol o disperdono la polvere nelle aree di cura del paziente come pure è sconsigliato spazzare a secco, spruzzare, spolverare. Preferire quindi le metodiche ad umido.
- Dovrebbe essere presente un'area designata per i servizi di pulizia ambientale ed un'area per la preparazione, lo stoccaggio e il ritrattamento di attrezzature e forniture riutilizzabili per la pulizia. Quest'area dovrebbe essere uno spazio dedicato che non viene utilizzato per altri scopi. Un'area separata dovrebbe essere disponibile per il ritrattamento delle apparecchiature biomediche.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


Sebbene le evidenze scientifiche abbiano dimostrato che i coronavirus, tra cui gli agenti eziologici di SARS e di MERS, possono persistere sulle superfici inanimate come metalli, vetro o plastica per più di 9 giorni, gli stessi virus possono essere inattivati efficacemente tramite procedure di disinfezione delle superfici per mezzo di:

- alcol etilico al 62-71%;
- perossido di idrogeno allo 0,5% ;
- ipoclorito di sodio allo 0,1% cloro attivo per almeno 1 minuto.

Altri agenti biocidi, come benzalconio cloruro allo 0,05%-0,2% o la clorexidina digluconato al 0,02% hanno una minore efficacia.

Tra i diversi germicidi sanitari, quelli con una concentrazione di etanolo al 70% si sono dimostrati più efficaci rispetto allo 0,06% di ipoclorito di sodio dopo un minuto di contatto su superfici dure (14). I test effettuati su SARS-CoV-1 hanno dimostrato che l'ipoclorito di sodio è efficace alle concentrazioni di 0,05% e 0,1% solo cinque minuti dopo il contatto. In letteratura però sono presenti evidenze secondo le quali una più alta diminuzione di carica virale e una più rapida tempistica di efficacia è raggiungibile anche grazie ad una più alta concentrazione di cloro attivo (0,5%). Questo ultimo dato però non preclude l'importanza dell'ipoclorito, soprattutto in ambito ospedaliero, utilizzato per le grandi superfici, in quanto privo di infiammabilità e della rapida vaporabilità caratteristiche dell'etanolo. I prodotti disinfettanti a base fenolica diminuiscono significativamente il titolo di coronavirus solamente dopo 10 minuti dall'applicazione.

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti per la casa contenenti lauril etere solfato di sodio, poliglicosidi alchilici e cocamide dietanolammide. Anche i vapori di perossido di idrogeno risultano possedere attività virucida (15).

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Impianti aeraulici a servizio degli edifici - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 20 aprile 2020


Si dovrà provvedere alla sanificazione degli impianti a servizio degli edifici:

- sanificazione le griglie, bocchette e dei filtri dell'aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
- alla eliminazione totale del ricircolo dell'aria;
- a ripetere le operazioni di sanificazione degli impianti aeraulici con cadenza bimestrale e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell'aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;
- le operazioni di sanificazione degli impianti dovranno essere effettuate in assenza di personale dipendente;

La ditta incaricata dovrà redigere un apposito registro da compilare ogni qual volta esegue la sanificazione con l'evidenza delle operazioni effettuate e dei prodotti utilizzati.

Per le operazioni di cui sopra i lavoratori dovranno:

- essere dotati di DPI al momento dei lavori per evitare la contaminazione dei filtri, griglie e bocchette;
- rilasciare una certificazione del lavoro svolto riguardo la sanificazione riportando analiticamente il lavoro effettuato, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate;

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Modalità di accesso per esterni (imprese fornitrici e subappaltatrici)

L'accesso ai fornitori esterni è limitato allo stretto indispensabile e sarà gestito mediante percorsi e tempistiche predefinite, anche attraverso sistemi di autorizzazione e verifica degli accessi, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per le necessarie attività di carico e scarico è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina

anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;


Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, dovranno essere individuati servizi igienici dedicati, ove possibile e garantire una adeguata pulizia giornaliera; **divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente**;

Qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.

I lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nelle stesse sedi (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente l'Amministrazione al fine di collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;

L'informativa dei contenuti del protocollo anti-contagio attivato sono in evidenza su tutte le parti comuni delle sedi, i RUP devono vigilare affinché i lavoratori delle ditte esterne rispettino integralmente le disposizioni implementate .

I visitatori esterni dovranno sottostare a tutte le regole che l'Amministrazione ha implementato, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente paragrafo.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.



A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:

- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione degli occhi;
- Protezione delle mani;

Protezione delle vie respiratorie

Ci soffermiamo in particolare sulle protezioni delle vie respiratorie – classificate come DPI di III Categoria – perché proteggono i lavoratori da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.



I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:


- FFP2 senza valvola: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
- FFP3 senza valvola: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

In cui: TLV è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute; APF è il fattore di protezione assegnato.

Mascherina chirurgica o similare con o senza elastici a strati in TNT o equivalente . Ogni strato ha una specifica funzione protettiva per permettere alla respirazione un differenziale di pressione ottimale.

- Il primo strato “Out Facing “ esterno è realizzato con TNT soffice per un contatto epidermico ottimale;
- Il secondo strato “Filter Medio” realizzato con fibre di polipropilene poliestere con assenza assoluta di fibre di vetro, serve da efficace filtrante ai batteri (BFE) superiore al 96%;
- Il terzo strato “Inner Facing” strato interno ha funzione di contenimento del filtro oltre ad una ulteriore protezione batterica e assorbente del vapore acque



	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Fornitura DPI

Si premette che l'adozione dei DPI è solo una delle misure per prevenire la diffusione del contagio, si pensi che l'efficacia di un Dispositivo di Protezione Individuale è legata a molteplici aspetti quali ad es. la tenuta, l'utilizzo corretto e la durata.

E' importante peraltro, rispettare le regole basilari per come indossarli (riportate nell'allegato 2), come rimuoverli e smaltirli in modo corretto per evitare che, anzichè proteggere possano diventare una fonte di infezione.

Dunque è prioritario ed indispensabile durante l'attività di lavoro il rispetto delle misure di distanziamento sociale, limitare gli spostamenti del personale, osservare le ben note procedure di igiene personale, degli ambienti e/o dei mezzi di trasporto.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.


E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Pertanto saranno forniti, in virtù delle attività lavorative i seguenti DPI:

1. Impiegato di Ufficio - mascherine chirurgiche,

2. Impiegato Front-Office – Ricevimento pubblico : Fornitura DPI quali mascherine FFP2 senza valvole, guanti monouso in lattice e occhiali sino a quando non verranno installate barriere di protezione, successivamente potranno essere utilizzate mascherine chirurgiche, guanti monouso in lattice e occhiali. L'afflusso del pubblico all'interno dei locali è stato contingentato. Come misura anti-contagio, sono state ordinate delle barriere protettive mobili per tutti gli sportelli che ricevono il pubblico;

Per la distribuzione dei DPI, dovrà essere consegnata ad ogni lavoratore interessato, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando l'originale sottoscritto al Dirigente.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Sarà inoltre disponibile nelle sedi Kit DPI per interventi su casi sospetti:


Sarà presente in ogni luogo di lavoro (presso cassetta primo soccorso) un Kit di mascherine FFP2 ,guanti monouso in lattice e occhiali e/o visiere di protezione, tuta monouso, per personale che è chiamato ad intervenire per la segnalazione di un caso sospetto.

Indicazioni per lo smaltimento dei DPI monouso

Conferire i DPI utilizzati all'interno di sacchi dell'indifferenziata, utilizzando sacchetti che andranno sigillati con lacci o con del nastro adesivo prima di consegnarli per la raccolta.

Ulteriori procedure e dispositivi anti-contagio:

1. Per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi di servizio **dell'Amministrazione**, viene garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento rispettando **la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra essi e facendo indossare guanti monouso e mascherine chirurgiche;**
2. I mezzi di servizio utilizzati sono sanificati giornalmente **in particolare maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.**
3. In caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>


Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Dovrà essere immediatamente avvertito il personale sanitario presente oltre il medico di base; Successivamente l'azienda dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLs

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.


Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

*Potrà essere introdotta dal Medico competente la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.

* Documento Tecnico INAIL del 24_4_2020

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In condizioni ordinarie la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed i compiti del medico competente sono definiti dal D. Lgs 81/08. L'attuale emergenza epidemiologica e la necessità di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione (e quindi anche tra i lavoratori) ha posto il mondo del lavoro di fronte a una situazione inedita che ha richiesto interventi anche normativi che si sono andati precisando con l'evoluzione delle conoscenze e le necessità.

Fra questi aspetti di novità il tema della persona "fragile", del ritorno al lavoro delle persone che sono state contagiate o malate, della collaborazione con le autorità sanitarie nei percorsi di accertamento di casi e contatti, coinvolgono i datori di lavoro, i lavoratori e il medico competente.

La sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta dall'articolo 83 del decreto Rilancio che ha garantito ai lavoratori e alle lavoratrici una tutela speciale correlata alla propria condizione di fragilità riconducibile all'età anagrafica o alla condizione di «rischio derivante da comorbilità», ha cessato di produrre i suoi effetti a partire dal 1° agosto, in anticipo cioè rispetto alla fine dello stato di emergenza sanitaria. È l'articolo 1 del Dl 83/2020 a chiudere la partita, segnando il ripristino, seppur graduale, delle visite mediche previste dal Dlgs 81/2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal ministero della Salute. (Circolare interministeriale del 4 settembre 2020).

Le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio, saranno svolte secondo la disciplina speciale e nel rispetto delle indicazioni operative illustrate nella circolare; dal 1° agosto la disciplina speciale cessa di produrre i propri effetti.

Il quadro è coerente con la previsione contenuta nell'articolo 74 del decreto Rilancio che ha posticipato al 31 luglio la tutela particolare introdotta all'articolo 26 del decreto Cura Italia (inizialmente prevista fino al 30 aprile). Tutela che ha visto ricondurre le assenze dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero e al di fuori del computo del computo, con qualche dubbio circa l'escludibilità dal periodo di computo nel pubblico impiego.


Nella fase attuale continua in ogni caso a rilevarsi come fondamentale la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente che deve supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.

Rimane in capo al lavoratore la possibilità di fare richiesta di visita al medico competente, non ultimo, l'accertamento medico legale sull'idoneità alla mansione sarà ora svolto tenendo conto di un concetto di fragilità non riconducibile al solo parametro dell'età anagrafica, che da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, ma che deve essere inteso congiuntamente alla presenza di comorbilità che può integrare una condizione di maggior rischio.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, e della postazione di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del Dvr, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate per mitigare il rischio Covid.

Il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo in primis indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, riservando il giudizio di non idoneità temporanea ai soli casi che non consentano soluzioni alternative.


Precisa infine la circolare, resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Gestione casi covid-19

Se i soggetti di casi probabili/confermati di Covid-19 sono presenti nel luogo di lavoro è fondamentale isolare il lavoratore affetto da Covid-19, seguendo la seguente procedura:

- Chiamare il personale sanitario
- Per garantire l'assistenza diretta al lavoratore, indossare rigorosamente le precauzioni da contatto droplets nell'assistenza, indossando gli adeguati DPI in dotazione (maschera filtrante FFP2, guanti e occhiali o visiera);
- Fare indossare al lavoratore contagiato una mascherina chirurgica;
- Isolare all'interno del locale la persona sospetta;
- Al termine delle operazioni, togliere i DPI (racchiuderli in un sacchetto sigillato) e praticare l'igiene della mani con soluzione idro-alcolica;
- Successivamente effettuare la sanificazione dell'ambiente dove è stato collocato il lavoratore con prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio);

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

Informazione e formazione dei lavoratori


La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori e preposti sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

L'Azienda attraverso le modalità più idonee ed efficaci, ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri presso le sedi circa le disposizioni delle Autorità affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi depliant informativi, rispetto a :

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso presso le sedi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

In merito all'informazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stata effettuata con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, attraverso l'affissione di materiale informativo riguardante le regole fondamentali di igiene, le infezioni virali, i corretti comportamenti da tenere.

Smart working, per quanto riguarda l'informativa dei rischi, la stessa si ritiene assolta dagli obblighi del Datore di Lavoro, in quanto gli stessi possono ricorrere in via telematica alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL, ai sensi del DPCM 26.4.2020 art. 1 comma 1 lettera gg.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro <u>per quanto non previsto dalle attività sanitarie e ambulatoriali</u>

In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, verrà fornito materiale nella loro lingua madre e dépliant informativi con indicazioni grafiche.

Le regole base per tutti

Piccoli gesti di grande importanza per tenere lontano il virus

OK



Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche

NO



Non toccarsi occhi, naso e bocca

NO



Starnutire dentro un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani

OK



Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool oppure cloro

OK



Usare correttamente le mascherine

Numeri di telefono

La Protezione Civile invita a **NON** recarsi al pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri verdi, attivati dalle Regioni e dedicati esclusivamente per l'emergenza.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma di contattarli telefonicamente.

- **Per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti chiamare il NUMERO VERDE della ASL di Teramo: 0861/420699 (tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00)**
- **Per info generali, si può chiamare il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute: 1500**

In caso di problemi sanitari, durante l'orario di ufficio, è possibile contattare i numeri sopra riportati.

ALLEGATO 1:
INFORMATIVA LAVORATORI

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA RISCHI

Rischio - Emergenza Covid-19 - ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08

Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Definizioni di Casi

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;

- oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione COVID-19;
- oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Definizione di contatto stretto

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- rinorrea
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre ,
- una sensazione generale di malessere.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache, patologie respiratorie.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina e attualmente in molte zone Europee in primis il territorio Italiano. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplet) delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni, al momento, rappresentano il limite massimo di precauzione.


La via di trasmissione preferenziale è soprattutto quella respiratoria, ma non debbono essere sottovalutate quelle da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'0.1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA AICARR)



L'OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore blu scuro); in blu chiaro è indicato il meccanismo dell'aerotrasporto di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali

Logica delle misure

Le misure prendono in considerazione dei principi generali validi nelle valutazioni e riduzioni dei rischi:

- **riduzione del personale esposto ai rischi** – la riduzione ed il controllo di un numero inferiore di persone e' fondamentale per il controllo dell'esposizione al rischio [misura preventiva]
- **rimodulazione delle attivita'** – le attivita', sviluppate nel tempo secondo criteri di tranquillita', divertimento/piacere nel fare il servizio, amicizia, possono essere rimodulate in modo da garantire la sicurezza degli operatori restando nell'ambito degli obblighi contrattuali legali o di fatto. [misura preventiva]
- **fornitura di DPI** – la fornitura di DPI adatti alla gestione del rischio residuo [misura protettiva]



Kit completo dei DPI



USA E GETTA



NON RIUTILIZZABILE



IGIENIZZABILE



USA E GETTA

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE					
					
Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso		• facciale sotto al mento; • elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie; • elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie. NON ATTORCIGLIARE		Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .	
					
Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso		Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .		Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro	

Dal momento della consegna è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per il lavoratore l'utilizzo durante le fasi lavorative.

Il lavoratore dovrà farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve.

Procedura per l'igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute).

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

con acqua e sapone
occorrono 60 secondi

- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

con la soluzione alcolica
occorrono 30 secondi

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?


LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020

ALLEGATO 2:
MODULO DISTRIBUZIONE DPI
(file a parte)